



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SCHEMA DI CONTRATTO

Tipologia contratto: Concessione di servizi

Art. 3, comma 1, lett. vv) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Modulo procedimentale: procedura aperta

**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI
EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O
VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E
RELATIVE PERTINENZE**

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo dal Concedente nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali;
- d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dal Concedente nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti il Concedente.
- e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- f) dal Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Codice della Strada" e s.m.i.;
- g) dal D.Lgs. 152/2006, Testo Unico in materia di tutela Ambientale e s.m.i.;

Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera Anac numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2. Oggetto e luogo della concessione

Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze. Sono compresi nella concessione tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Prestazionale al quale si rinvia dinamicamente in modo esplicito. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dal concessionario e recepite dalla Stazione appaltante, ove non esplicitamente rifiutate dal Concedente poiché dichiarate estranee al proprio interesse o prive d'utilità. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, ambientale ed organizzativo, e con particolare riferimento alla vigente normativa sulla sicurezza.

Art. 3. Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di anni due, decorrenti dalla data odierna o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 302 del DPR. 207/2010 e successive modificazioni.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

Art. 4. DEC, RUP, e referente del Concessionario

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del presente contratto è la dott.ssa Maria Cecilia Tosi. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Il DEC (Direttore dell'Esecuzione coincide con il RUP.

La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018.

Il Contraente indicherà il nominativo il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5. Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.

Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di cui ai precedenti due capoversi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

Il Concedente si riserva la facoltà di cui all'art. 175, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nei limiti della coerenza con la sua rubricazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 6. Corrispettivo della concessione

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

La totalità dei ricavi di gestione del concessionario proverrà dalle Compagnie Assicuratrici, alle quali lo stesso dovrà rivolgersi al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati al Concedente dagli assicurati. Nel seguito che l'aggiudicatario non potrà pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Città Metropolitana per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa. A tal riguardo la Città Metropolitana, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, delega e autorizza con totale cessione dei diritti il Concessionario a:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale.

Il tutto come più diffusamente esplicitato nel capitolato prestazionale, al quale si rimanda.

Art. 7. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Sono soggetti a tracciabilità tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente gara, come indicato in intestazione.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi

di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 8. Obblighi e adempimenti ulteriori del concessionario

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:

- a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta, nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
- b) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni in materia di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
- c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni ambientali, ivi comprese quelle per la gestione dei rifiuti, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
- d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitario-ambientali vigenti;
- e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
- f) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, rendicontandoli al Concedente a semplice richiesta;
- g) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge" in relazione alle caratteristiche del servizio concesso;
- h) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- i) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- j) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione del Concedente;
- k) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- l) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Prestazionale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.
- m) procedere tempestivamente e/o fornire la massima collaborazione, anche in termini di fornitura di documentazione e disbrigo di pratiche amministrative, al fine di ottemperare agli obblighi informativi verso gli enti terzi;

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9. Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – PTPC

Per le prestazioni contrattuali dovute, il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale e dell'offerta tecnica presentata. L'Aggiudicatario si obbliga altresì alle previsioni di cui all'art. 30, c.4 del Codice, ove compatibile.

Il Concedente è obbligato a fornire al Concedente entro la data di avvio del servizio il nominativo del Referente/coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 4, comunicandone le relative variazioni. Il Referente del Servizio sarà l'interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti non inferiore a quelli previsti dall'Offerta Tecnica presentata e dalla disciplina regionale di riferimento, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale.

Il personale che verrà impiegato per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il Codice di Comportamento dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Concessionario, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima.

Il contraente dichiara di impegnarsi ad osservare, per quanto di eventuale competenza, il PTPC approvato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 1 del 31/01/2018.

Art. 10. Disciplina del subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le deroghe espresse previste nel presente articolo, delle quali il Concessionario si avvale in considerazione della non cogenza di dette disposizioni nell'ambito di una procedura di valore inferiore alle soglie comunitarie.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il subappalto non comporta dunque alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare; l'omissione dell'indicazione indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - ☐ l'inserimento delle clausole di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge

- n. 136 del 2010, pena la nullità del contratto di subappalto;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante trasmetta alla stessa:
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente revocherà l'autorizzazione.

Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato in relazione agli articoli 30, commi 5 e 6, 105, commi 10 e 11, e 174, comma 7 del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Sono in ogni caso disapplicate le disposizioni di cui agli artt. 174 e 105 non compatibili con quelle previste dal presente articolo.

Ovvero

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Parte comune ad entrambe le fattispecie

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 11. Verifiche di conformità e controlli

L'attività di verifica e controllo del Concedente è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto;
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, con cadenza semestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione al Concedente, consentendo l'immediato accesso ai locali agli incaricati del Concedente, mettendo a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.

Delle operazioni di verifica di conformità (intermedia e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del Concedente.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concedente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Concedente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che il Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concedente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.

Il Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 12. Penali

Il Concessionario riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dal Concedente al Concessionario, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Concedente medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite

nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

Il Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore annuo stimato della concessione, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, in aggiunta alle ulteriori ipotesi di risoluzione aliunde previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tipologia inadempimento	Importo penale
Ritardo rispetto al tempo massimo di attivazione dell'intervento rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato:	fino a 15 minuti: € 200,00 (oltre le 5 infrazioni l'importo della penale è raddoppiato); • da 15 a 30 minuti: € 400,00 (oltre le 5 infrazioni l'importo della penale è raddoppiato); • oltre mezz'ora fino a un'ora: € 1.000,00 (€ 2.000,00 se il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri); • oltre un'ora fino a 2 ore: € 2.000,00 (€ 3.000,00 se il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri); • oltre 2 ore o mancato intervento: € 3.000,00 (€ 4.000,00 se il mancato o il ritardo dell'intervento causa ulteriori sinistri).
Mancata o falsa comunicazione dell'arrivo sul posto, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario	€ 300,00 ad evento
Inadeguato ripristino della sede stradale e aree contermini interessate dal sinistro	€ 500,00 (€ 1.000,00 se l'inadeguato ripristino causa ulteriori incidenti)
Squadre operative diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica	€ 300,00 ad evento
Abbandono o non corretta gestione dei rifiuti detenuti/prodotti:	€ 500,00 ad evento
Prodotti ed attrezzature, oppure veicoli impiegati diversi rispetto a quelli proposti in offerta tecnica	A seconda della gravità d un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00
Mancata o non corretta installazione della segnaletica :	€ 250,00 ad evento
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente	€ 500,00 ad evento
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente	€ 1.000,00 ad evento
Mancata esecuzione di interventi senza individuazione del responsabile	€ 1.000,00 ad evento

Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00
Mancata comunicazione alla Sala Operativa di protezione civile dell'avvenuta attivazione da parte di terzi	€ 500,00 ad evento.

Art. 13. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Prestazionale;

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14. Garanzia definitiva

Il Concessionario ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara.

La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concedente.

- a) Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Oggetto e luogo della Concessione"; "Tracciabilità dei pagamenti"; "Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario"; "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - PTPC - "Disciplina del subappalto - "Verifica di conformità e controlli"; "Penali"; "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; "Divieto di cessione del contratto - cessione del credito"; "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o

in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 15. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16. Cessazione, revoca, risoluzione per inadempimento del concedente

Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21 - nonies della Legge 241/1990, quando:

- a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, saranno riconosciuti gli importi previsti dall'art. 176, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

La Concessione può essere risolta per inadempimento del Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

- a) il valore dei lavori di allestimento realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbia ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) superamento delle soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
- b) superamento delle soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche

sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
- d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati “Oggetto e luogo della Concessione”; “Tracciabilità dei pagamenti”; “Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario”; “Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – PTPC - “Disciplina del subappalto - “Verifica di conformità e controlli”; “Penali”; “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa” – “Garanzia definitiva” - “Divieto di cessione del contratto – cessione del credito”, “Risoluzione per inadempimento del Concessionario”, “Obblighi di riservatezza”; “Trattamento dei dati personali”, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- g) Nelle ulteriori ipotesi disciplinate dalla legge, dal presente contratto e dal capitolato.

Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

In caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto del Concessionario al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento del concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Concedente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concedente; resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto, nonché per le pratiche connesse alla voltura dell'accreditamento. In caso di risoluzione per responsabilità del concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della

facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.

Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 18. Obblighi di riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 19. Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito;
- b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 20. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 21. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la Città Metropolitana di Firenze (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra descritti.

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: email: otello.cini@cittametropolitana.fi.it.

Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti, a tutela dei terzi beneficiario dei servizi.

Il Concessionario ottempererà dunque a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Concessionario è autorizzato a trattare per conto del Concedente (Titolare/Responsabile primario) i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto.

A tal fine il Concessionario si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del Concessionario o del *Titolare del trattamento* delle *Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali*;
- trattare i *Dati Personali* esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate del Concedente, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del *Contratto*, e alle *Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali*;
- adottare, implementare e aggiornare *Misure di sicurezza* adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei *Dati Personali* al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
- incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
- ogni violazione delle Misure di sicurezza;
- tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

Il concessionario si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al Concedente, in ragione dell'attività svolta.

Il Fornitore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Concessionario.

Il Fornitore deve in ogni caso mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR, nonché delle ulteriori prescrizioni di cui al GDPR ed al D. Lgs. 196/03 e s.m.i.